

TI_GERICHTE 15.1998.209 vom 4. März 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-03-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1998.209

FR: TI_GERICHTE 15.1998.209 du 4 mars 1999

IT: TI_GERICHTE 15.1998.209 del 4 marzo 1999

Erwägungen

E. 2

Giusta l'art. 98 cpv. 1 LEF il denaro, i biglietti di banca, i titoli al portatore, le cambiali e gli altri titoli girabili, gli oggetti di metallo prezioso e gli altri oggetti di valore sono presi in custodia dall'ufficio. Se il debitore è in possesso di titoli di pegno eretti sul fondo al proprio nome e che non furono pignorati perché insufficienti per coprire il credito per il quale ha luogo l'esecuzione, l'ufficio li prenderà in custodia finché dura il pignoramento del fondo (art. 13 cpv. 1 RFF). Se una siffatta cartella ipotecaria si trova in possesso di un terzo che ne rivendica la proprietà, l'ufficio non può prenderla in custodia (DTF 104 III 15 cons. 2d).

E. 3

Orbene, nel caso di specie questa Camera ha già avuto modo di accertare che possessore della cartella ipotecaria in oggetto e quindi presunto proprietario in assenza di elemento di segno contrario risulta essere, sulla base delle dichiarazioni dell'escusso, nonché di quelle del legale del debitore, _____ (cfr. Inc. 15.98.186 e inc. 15.98.199). Inoltre con scritto 15 ottobre 1998 il patrocinatore di _____ ha comunicato all'UEF di Bellinzona che la cartella ipotecaria al portatore di fr. 200'000.-- gravante in V rango il mappale _____ RFD di _____ si trova in possesso del suo proprietario _____. Alla luce di tali risultanze, il titolo ipotecario non può quindi essere preso in custodia dall'UEF di Bellinzona essendo in possesso di un terzo, in casu _____, che ne rivendica la proprietà.

E. 4

Intimazione a: - _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il
presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.